

DURC: SINTESI DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE

01.	RICHIESTA DEL DURC	pag.	2
02.	VALIDITA' DEL DURC	pag.	3
03.	BNI	pag.	4
04.	CASSA EDILE COMPETENTE AL RILASCIO DEL DURC	pag.	4
05.	CARTA FILIGRANATA	pag.	5

06.	SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / DIA	pag.	5
07.	APPALTI DI FORNITURE / SERVIZI	pag.	5
08.	APPALTI IN ECONOMIA DI FORNITURE / SERVIZI	pag.	5
09.	IMPRESE EDILI CON IMPIEGATI, MA SENZA OPERAI	pag.	5
10.	LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE	pag.	6
11.	COOPERATIVE EDILI	pag.	6
12.	PART-TIME - LIMITI DI ASSUNZIONE	pag.	6
13.	SUBAPPALTI	pag.	6
14.	SCOSTAMENTO NON GRAVE	pag.	6

15.	RESPONSABILITA' SOLIDALE	pag.	7
16.	INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE	pag.	8
17.	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE STAZIONI APPALTANTI	pag.	8
18.	AZIENDE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO	pag.	9

19.	CONTESTAZIONE DEL DURC	pag.	9
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag.	9

21.	QUADRO NORMATIVO	pag.	10

COS'E' IL DURC

Entrato in vigore il 2 gennaio 2006, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali **INPS, INAIL e Cassa Edile**, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento.

Ai sensi dell'art. 9 comma 76 della Legge n. 415/1998, quando l'impresa è edile il rilascio del DURC può essere effettuato esclusivamente dalla Casse Edile. Le Casse Edili autorizzate al rilascio sono quelle regolarmente costituite dalle parti che hanno sottoscritto l'Avviso Comune del 16/12/2003 e che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con l'Accordo 18/12/1998.

01. RICHIESTA DEL DURC

Circolare CNCE n. 19 del 04/07/2012

Circolare 12/2012 del Ministero del Lavoro

DL 09/02/2012 n.5 convertito in Legge 04/04/2012 n.35

Nota Inail n. 573 del 26/01/2012

DPR 445/2000 modificato con Legge n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012)

Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis D.Lgs 07/03/2005 n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - art.47 punto 3

Circolare INAIL prot.600010.04.02.2009.0002724 del 04/02/2009

Circolare 848/2004 del Ministero del Lavoro

LAVORI PRIVATI

Prima di rilasciare il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere, per ogni impresa esecutrice, il DURC. La tipologia di Durc da utilizzare è:

- lavori privati in edilizia.

Le imprese edili non possono autocertificare la regolarità contributiva in sostituzione del DURC (non possono ricorrere a una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 - art.46).

Il Durc per "lavori privati" è un DURC generico e può essere richiesto:

- dalle Pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione d'ufficio del Durc ai fini del rilascio della Dia o del permesso di costruire,

- dalle imprese per presentarlo ai committenti privati che ne fanno richiesta.

Nota: i Durc richiesti dalle imprese non vanno mai trasmessi alle Pubbliche Amministrazioni.

APPALTI PUBBLICI

Dal 13/02/2012 il DURC per appalti pubblici va richiesto ESCLUSIVAMENTE dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni precedenti.

Queste tipologie di Durc riguardano:

- appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture o servizi

- contratti pubblici di forniture o servizi in economia con affidamento diretto

- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Le imprese interessate possono accedere allo Sportello Unico Previdenziale, verificare che il Durc sia stato richiesto e consultare l'esito.

Al momento della partecipazione alla gara e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2 D. Lgs. 163/2006; art. 43 e 46 D.P.R. 445/2000); dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno sempre essere verificate dalla Stazione Appaltante richiedendo un DURC.

L'impresa può presentare un'autodichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica Amministrazione o con le società in house, per un importo massimo di 20.000 euro. Anche in questi casi, le dichiarazioni dell'impresa restano soggette a verifica con l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'Amministrazione che le riceve.

ANNOTAZIONI RIPORTATE SUL DURC

Da luglio 2012:

- su tutti i Durc richiesti dalle Stazioni Appaltanti / Pubbliche Amministrazioni viene riportata la dicitura "RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO"

- su tutti i Durc richiesti da imprese, intermediari (consulenti del lavoro), SOA viene riportata la dicitura "IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI"

INVIO DEL DURC A MEZZO PEC

Le Stazioni Appaltanti devono acquisire d'ufficio il Durc.

Possono farlo anche attraverso strumenti informatici (per esempio a mezzo PEC - posta elettronica certificata).

A decorrere dal 1° luglio 2013 l'invio del DURC avverrà esclusivamente tramite PEC

(DPCM 22/07/2011, art. 3 comma 2).

02. VALIDITA' DEL DURC

Decreto Legge 273 del 30/12/2005

DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008

Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008

Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010

LAVORI PRIVATI

validità 90 giorni

Il 2 Febbraio 2006 è stato convertito in legge il Decreto Legge n° 273 del 30 Dicembre 2005 con l'inserimento di un maxiemendamento che prevede l'estensione della validità temporale del D.U.R.C. per i LAVORI PRIVATI da 30 a 90 giorni.

La nuova normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2006 ed è entrata in vigore con decorrenza 1° marzo 2006.

AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI

validità 30 giorni

Il DM 24/10/2007 stabilisce che il DURC ha validità mensile se richiesto per:

- agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale
- finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.

APPALTI PUBBLICI: LAVORI / SERVIZI / FORNITURE

I DURC emessi per un lavoro pubblico non possono essere utilizzati per fini diversi da quello della richiesta.

Al momento della partecipazione a una gara d'appalto e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa può autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006; artt. 43 e 46 DPR 445/2000).

Dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno essere verificate dall'Ente Appaltante, richiedendo un DURC.

Il DURC va poi richiesto per tutte le altre fasi dell'appalto (art. 38, comma 3, e art. 118, comma 6, del D. Lgs. 163/2006).

La validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase dell'appalto per cui il DURC è stato richiesto.

AGGIUDICAZIONE GARE D'APPALTO:

il Durc ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

La stazione appaltante che ha richiesto un Durc per la verifica dell'autodichiarazione di un'impresa, relativamente a quell'appalto può utilizzare lo stesso Durc anche per l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, purché non siano trascorsi più di 3 mesi fra la data di emissione del Durc e la data di aggiudicazione della gara o la stipula del contratto.

SAL / LIQUIDAZIONE FINALE / LIQUIDAZIONE FATTURE:

il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento.

La stazione appaltante ha l'obbligo di richiedere un Durc per ogni SAL, per la liquidazione finale dell'appalto e per la liquidazione di ogni fattura relativa a servizi o forniture.

Se, entro 3 mesi dalla data di emissione del Durc, la stazione appaltante non riesce a effettuare il pagamento di quel SAL (o di quella fattura o di quella liquidazione finale) deve richiedere un nuovo Durc, sempre riferito a quel SAL (o a quella fattura o a quella liquidazione finale).

SOA / ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

il Durc ha validità trimestrale

Come per i lavori pubblici, anche i DURC richiesti per ottenere un'attestazione SOA o l'iscrizione all'Albo Fornitori sono legati esclusivamente al motivo della richiesta e non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli della richiesta.

03. BNI

Circolare CNCE n. 346 del 21.03.2008

Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005

Nel 2005 la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha istituito la Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI), che consente di verificare su tutto il territorio nazionale se un'impresa è stata considerata irregolare da una o più Casse Edili.

L'obbligo di consultare la BNI è entrato in vigore il 2 gennaio 2006.

Come riportato nel Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili del 12.07.2005 alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.

La BNI va consultata per tutte le richieste di Durc relative a:

- lavori privati,
- iscrizioni all'albo fornitori,
- attestazioni SOA,
- domande di agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni,
- altri usi consentiti dalla legge.

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture o servizi la BNI va consultata quando le richieste riguardano:

- la verifica dell'autodichiarazione,
- la partecipazione / aggiudicazione gara d'appalto,
- la stipula di contratto / convenzione / concessione,
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia (sia stipula contratto, sia liquidazione fattura).

Dopo aver consultato la BNI, qualunque sia la Cassa Edile che rilascia il Durc, nel documento viene dichiarato che:

- l'impresa è in regola, quando nessuna Cassa Edile ha segnalato l'irregolarità dell'impresa,
- l'impresa non è in regola (e quindi il Durc è negativo), quando almeno una Cassa Edile ha segnalato l'irregolarità dell'impresa.

04. CASSA EDILE COMPETENTE AL RILASCIO DEL DURC

Circolare CNCE n. 346 del 21.03.2008

Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005

APPALTI PUBBLICI

FASE ANTECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI

Per VERIFICA AUTODICHIARAZIONE / PARTECIPAZIONE / AGGIUDICAZIONE APPALTO / STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

è competente al rilascio del Durc la Cassa Edile in cui l'impresa risulta iscritta.

La verifica viene eseguita a livello nazionale, quindi la BNI va consultata obbligatoriamente.

FASE ESECUTIVA DEI LAVORI

Per SAL / LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

è competente al rilascio del Durc esclusivamente la Cassa Edile del luogo in cui si sono svolti i lavori.

La verifica viene eseguita solo sul singolo cantiere, quindi la BNI non va consultata.

Lo stesso principio è applicato anche per servizi forniture: EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA / CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

LAVORI PRIVATI e altri tipi di richieste

Competente al rilascio del Durc è la Cassa Edile in cui l'impresa risulta iscritta.

La verifica viene eseguita a livello nazionale, quindi la BNI va consultata obbligatoriamente.

NOTA

Tranne nella fase esecutiva dei lavori, è stato spesso riportato che la Cassa Edile competente al rilascio del Durc è la Cassa del luogo in cui l'impresa ha la sede legale. Poiché l'impresa può essere iscritta in una Cassa Edile diversa da quella dove ha la sede legale, la circolare CNCE n. 346 del 21.03.2008 ha ribadito che l'impresa ha facoltà di richiedere il Durc anche ad altre Casse, dovendosi in ogni caso consultare la BNI: pertanto in tale ipotesi la Cassa Edile che riceve la richiesta è tenuta a rilasciare il DURC.

05. CARTA FILIGRANATA

Circolare CNCE n. 347 del 04/04/2008

Al fine di evitare falsificazioni, dal 21 luglio 2008 i Durc emessi dalle Casse Edili vengono stampati su carta filigranata che riporta il logo della CNCE.

06. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / DIA

D.Lgs 251/2004

D.Lgs 81/08 del 09.04.2008

DPR 380/01 Testo Unico Edilizia - art. 23

Prima di rilasciare la DIA o il permesso di costruire, le Pubbliche Amministrazioni devono richiedere, per ogni impresa esecutrice, un Durc per lavori privati in edilizia. Da luglio 2012 è obbligo delle Stazioni appaltanti richiedere questa tipologia di Durc sullo Sportello Unico Previdenziale.

La mancanza del DURC o l'attestazione di irregolarità contributiva contenuta nel DURC comportano la sospensione dell'efficacia del permesso di costruire o della DIA.

Per lavori privati, il committente deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di ogni impresa esecutrice relativa all'idoneità tecnico-professionale:

1. iscrizione alla Camera di Commercio,
2. iscrizione agli Istituti Previdenziali e alla Cassa Edile,
3. applicazione del contratto collettivo di settore,
4. organico medio annuo, distinto per qualifica,
5. copia della notifica preliminare ASL.

Nel caso di variazione dell'impresa esecutrice, va inoltrato all'Amministrazione Comunale il DURC dell'impresa che materialmente eseguirà i lavori.

07. APPALTI DI FORNITURE / SERVIZI

Circolare CNCE n. 27 del 10/12/2009

Circolare CNCE n. 2 del 11/01/2010

Dal 1° gennaio 2010 anche le Casse Edili sono abilitate a gestire le richieste di Durc per appalti di forniture e servizi.

Il rilascio del Durc a imprese edili per queste tipologie di richieste va gestito con la stessa procedura e le medesime regole previste per gli appalti di lavori pubblici.

08. APPALTI IN ECONOMIA DI FORNITURE / SERVIZI

Risposta del Ministero del Lavoro protocollo n. 25/I/0002599 del 20/02/2009

all'interpello n. 10/2009

Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010

Il Durc va richiesto per ogni contratto pubblico, a prescindere dalla procedura di selezione adottata.

Va richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità quando la prestazione è affidata a terzi (cottimo fiduciario o affidamento diretto).

Ai fini del pagamento, nel caso di ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI per cui è consentito l'affidamento diretto, il Durc ha validità trimestrale in relazione all'oggetto della prestazione. Per semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno una complessità tecnica e una rilevanza economica minori, nel periodo di validità trimestrale il Durc può essere utilizzata nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l'oggetto della prestazione sia il medesimo.

L'impresa può presentare un'autodichiarazione in luogo del DURC per i contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica Amministrazione o con le società in house, per un importo massimo di 20.000 euro.

09. IMPRESE EDILI CON IMPIEGATI, MA SENZA OPERAI

Risposta del Ministero del Lavoro n. 3937 del 13/02/2009 all'interpello n. 56/2008

Il Ministero del Lavoro ribadisce che le imprese che non occupano operai, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico, non hanno obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, anche se inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia.

Tuttavia, competente al rilascio del Durc è la Cassa Edile.

10. LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE ARTIGIANE

DM 24/10/2007

Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del del 30 gennaio 2008

A differenza di quanto precedentemente espresso nella Circolare n. 3144 del 22/12/2005 del Ministero del Lavoro e nella Circolare INPS n. 9 del 27/1/2006, il DM 24/10/2007 impone l'obbligo del Durc anche ai lavoratori autonomi e alle imprese artigiane senza dipendenti, sia nell'ambito degli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) sia in quello dei lavori privati.

In questi casi il Durc viene rilasciato solo da INPS e INAIL.

11. COOPERATIVE EDILI

Circolare CNCE n. 487 del 23/02/2012

Legge n. 142/01 del 03/04/2001

Se una cooperativa edile ha soci lavoranti a libro paga, questi soci vanno considerati dipendenti a tutti gli effetti, quindi la cooperativa deve iscriversi alla Cassa Edile e iscrivere tutti i soci lavoranti.

Infatti, la legge n. 142/01 dispone l'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Per queste cooperative il Durc va richiesto alla Cassa Edile.

Se la cooperativa ha soci artigiani/lavoratori autonomi, quindi non presenti a libro paga, questi non vanno iscritti alla Cassa Edile.

Per queste cooperative il Durc va richiesto a Inps e Inail per ogni socio lavoratore autonomo che opera sul cantiere.

12. PART TIME - LIMITI DI ASSUNZIONE

Interpello al Ministero del Lavoro n. 8 del 03.03.2011

L'impresa che assume operai con contratto part time, superando i limiti previsti dal CCNL 18/06/2008 e successive modifiche del 19/09/2010, dovrà versare agli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) una contribuzione virtuale come se l'operaio lavorasse a tempo pieno.

L'impresa che non rispetterà i limiti per le assunzioni part time senza versare la contribuzione virtuale sarà considerata irregolare anche ai fini del rilascio del Durc.

APPALTI PUBBLICI

13. SUBAPPALTI

Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163/2006 - art. 118 punto 1), punto 2), punto 6)

L'impresa principale, affidataria dei lavori, è tenuta a eseguire in proprio le opere previste dal contratto.

Può subappaltare fino al 30% dei lavori della categoria prevalente, comunicando alla Stazione Appaltante il nominativo di ogni subcontraente, l'importo e l'oggetto del subappalto.

Oltre la soglia massima del 30%, l'impresa principale è penalmente sanzionabile (Legge 646/82 - art. 21).

I principi generali della normativa riguardano anche i subaffidamenti che, per valore e incidenza della manodopera, non sono formalmente qualificabili come subappalti (es.: fornitura con posa in opera e noli a caldo).

L'impresa principale è responsabile in solido per le prestazioni rese nel subappalto.

APPALTI PUBBLICI - VERIFICA AUTODICHIARAZIONE

14. SCOSTAMENTO NON GRAVE

DM 24/10/2007 - art. 8

Circolare del Ministero del Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008 - art. 8

Ai soli fini della verifica di un'autodichiarazione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, il Durc va rilasciato regolare anche in presenza di un debito dell'impresa, sempre che il debito si riferisca a uno "scostamento non grave" tra le somme dovute e le somme versate.

Con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, lo scostamento va considerato non grave se:

- la differenza fra il dovuto e il versato è inferiore o uguale al 5% del debito,
- la differenza è superiore al 5% del debito, ma inferiore a 100 euro.

L'impresa è comunque obbligata a regolarizzarsi entro 30 giorni dall'emissione del Durc.

15. RESPONSABILITA' SOLIDALE

D.Lgs. n. 81/2008 - art. 90, commi 9° e 10° / D.Lgs. correttivo 106/2009 - art. 59

D.Lgs. 251/2004 - art. 6 / D.Lgs. 276/2003 - art. 29

Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 - art. 118 punto 6)

T. U. su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

D.L. 223/2006 - art. 35 (Decreto Bersani) - Legge n. 296 del 27/12/2006

L. 248/2006 - art. 35 (Decreto Visco-Bersani)

L. 55/1990 - art. 18

L. 1369/1960 - art. 3

Codice Civile - artt. 1655-1677

APPALTI PUBBLICI

RESPONSABILITA' SOLIDALE FRA COMMITTENTE e APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

L'ente committente è responsabile in solido con l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto (piena responsabilità solidale biennale).

RESPONSABILITA' SOLIDALE FRA APPALTATORE e SUBAPPALTATORE

Anche l'impresa appaltatrice è responsabile in solido con le imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto del subappalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto (piena responsabilità solidale biennale).

La responsabilità solidale riguarda:

1. il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto,
2. il versamento dei relativi contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali.

Nel settore edile vanno considerati in regime di responsabilità solidale anche le quote da versare alle Casse Edili, in quanto costituite da:

- retribuzione differita (GNF: gratifica natalizia e ferie),
- contributi assicurativo-previdenziali.

LAVORI PRIVATI

Il committente privato che esercita attività d'impresa o attività professionale è responsabile in solido con l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto.

La responsabilità solidale riguarda:

1. il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto,
2. il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Restano esclusi i trattamenti assicurativi per infortuni sul lavoro / malattie professionali e le ritenute fiscali.

Il committente privato persona fisica che non esercita attività d'impresa o attività professionale non rientra fra i soggetti responsabili in solido.

NOTA

La normativa non prevede niente di scritto che imponga all'impresa l'obbligo di esibire un Durc al committente privato prima di ottenere il pagamento delle fatture.

Per i lavori privati, la normativa prevede soltanto che il Durc vada presentato alla Pubblica Amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori. Invece, non prevede nessun obbligo di pagamento subordinato alla richiesta di Durc.

Quindi, a differenza degli appalti pubblici, l'obbligo di presentare un Durc aggiornato prima di ottenere il pagamento delle fatture deriva esclusivamente dalle clausole previste nel contratto firmato da committente e impresa.

Se neanche le clausole del contratto prevedono esplicitamente la presentazione del Durc (cioè quali imprese devono presentarlo e con che scadenza), il committente privato è tenuto a pagare l'impresa anche in assenza del Durc.

IMPRESE IRREGOLARI

16. INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE

DM 24/10/2007

Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008

Circolare CNCE n. 4 del 12/03/2010

I debiti contributivi sono sempre regolarizzabili (esclusi i casi di verifica autodichiarazione).

Prima di rilasciare un Durc irregolare, gli Enti Previdenziali devono invitare l'impresa a regolarizzarsi entro 15 giorni dalla data della comunicazione.

L'INAIL, con circolare n. 7 del febbraio 2008, ritiene che *l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata A/R), tenuto conto delle esigenze di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.*

La CNCE, con comunicazione n. 376 del 12/12/2008, imponeva l'invito alla regolarizzazione con raccomandata A/R, ma le implementazioni dello Sportello Unico del 12 marzo 2010 (versione 3.5.1.19) consentono, come alternativa alla raccomandata, l'invio di un fax o di un'e-mail a mezzo PEC.

APPALTI PUBBLICI - DEBITI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

17. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE STAZIONI APPALTANTI

Circolare del Ministero del Lavoro del 16/02/2012 n. 3/2012

Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163/2006 - art. 40 punto d) - art. 118 punto 6)

Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/10 - art. 4 comma 2

L'impresa appaltatrice e' tenuta a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e da quello territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori.

Fra i requisiti di ordine generale necessari per eseguire lavori pubblici, è necessario che l'impresa risulti regolare dal punto di vista contributivo e contrattuale anche nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Se una Pubblica Amministrazione riceve un Durc negativo per appalti di lavori pubblici dovuto all'irregolarità contributiva dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è tenuto a:

- bloccare il pagamento del SAL o dello stato finale dei lavori,
- trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata nel Durc e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

La Stazione Appaltante si sostituisce al debitore e:

- ripartisce proporzionalmente tra gli Enti creditori l'importo che avrebbe altrimenti pagato all'impresa (se l'importo dei debiti non è stato riportato nel Durc, la Stazione Appaltante richiederà la specifica ai singoli Enti);
- invia una comunicazione preventiva agli Enti creditori per informarli dell'intenzione di pagare il debito dell'impresa (nei limiti di quanto dovuto in forza del contratto di appalto) ed evitare così eventuali duplicazioni di pagamento da parte di altre Stazioni Appaltanti;
- verifica (anche in via telematica) se sono state notificate all'impresa debitrice anche delle cartelle esattoriali, qualora il pagamento da effettuare sia superiore a 10.000,00 euro.

NOTA 1: La ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni può essere svincolata solo in sede di liquidazione finale (DPR 207/10 - art. 4 comma 3). La Stazione Appaltante può trattenere le somme dovute all'impresa inadempiente solo dopo avere trattenuto lo 0,50% (Circolare Ministero del Lavoro 3/2012).

NOTA 2: Se l'irregolarità del Durc riguarda l'impresa in subappalto, l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante "svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore", anche se i debiti contributivi del subappaltatore vengono coperti solo parzialmente (Circolare Ministero del Lavoro 3/2012).

18. AZIENDE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO

Interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2012
Comunicazione CNCE n. 508 del 17/01/2003

Perché un'impresa venga ammessa al concordato preventivo, deve presentare una proposta di concordato che va omologata dal Tribunale.

La proposta deve contenere il piano di assolvimento di tutti i debiti contributivi dell'impresa, rilevati alla data della proposta.

Quando la proposta verrà omologata dal Tribunale, l'impresa avrà tempo 1 anno dalla data di omologazione per saldare tutti i debiti elencati nella proposta.

Una volta che l'impresa è stata ammessa al concordato preventivo, il Durc potrà essere rilasciato regolare per i debiti elencati nella proposta di concordato.

Il Durc non potrà essere rilasciato regolare per eventuali debiti contributivi insorti dopo la proposta di concordato.

Per ottenere un Durc regolare dalla Cassa Edile, l'impresa dovrà presentare alla Cassa copia autenticata del concordato omologato.

APPALTI PUBBLICI - GARA D'APPALTO

19. CONTESTAZIONE DEL DURC: OBBLIGO A CARICO DELL'IMPRESA

Consiglio di Stato - V sezione - Decisione n. 5936/2010 del 24/08/2010

La Stazione Appaltante che riceve un Durc negativo per l'aggiudicazione di una gara di appalto non ha l'obbligo di svolgere accertamenti sull'entità e la natura delle irregolarità contributive segnalate nel Durc.

Semmai è l'impresa che deve contestare immediatamente le risultanze del Durc e ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

APPALTI PUBBLICI - DEBITI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 207/10 - art. 6 comma 8

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto di appalto se riceve per 2 volte consecutive un Durc negativo per l'impresa affidataria dei lavori.

Nel caso di subappalto, la Stazione Appaltante può chiedere la decadenza dell'autorizzazione se riceve per 2 volte consecutive un Durc negativo per l'impresa subappaltatrice.

21. QUADRO NORMATIVO

Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 del 04/07/12

Nota del Ministero del Lavoro 02/07/2012

Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 2012

Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 6 del 2012

Legge n. 183 del 12/11/2011 - art. 15

Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 08/10/2010

DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008

D.Lgs 276/2003 "Legge Biagi"

D.Lgs 251/2004 (Gazzetta Ufficiale 11/10/2004 n. 239):

regolamentazione delle opere di edilizia pubblica e di edilizia privata.

Legge 266/2002 – art. 2:

obbligatorietà del DURC per i lavori pubblici, a integrazione di quanto già stabilito in materia di appalti pubblici dalla Legge 55/1990 – art. 18 –

e dal D.P.C.M. 55/1991 – art. 9.

D.Lgs. 276/2003 – art. 86 comma 10:

obbligatorietà del DURC per i lavori privati oggetto di concessione edilizia o denuncia inizio attività (DIA).

Convenzione 15 aprile 2004 sottoscritta presso il Ministero del Lavoro:

costituzione su tutto il territorio nazionale degli sportelli provinciali atti al rilascio del DURC; viene stabilito che gli sportelli avranno sede presso le Casse Edili.

Circolare 230/2005 del Ministero del Lavoro:

testo congiunto che riepiloga ambito e modalità di applicazione del DURC.

Comunicazione congiunta INPS/INAIL/CASSA EDILE - 28/11/2005:

entrata in vigore del DURC a partire dal 2 gennaio 2006.